

N. 032 di reg.
del 30.09.2017



CITTA' DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.

L'anno duemiladiciassette addi trenta del mese di settembre alle ore 08.35, nella sala adibita all'adunanza, previa convocazione a mezzo PEC n°14336 di prot. in data 22.09.2017, tempestivamente notificata, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

1. ZIN ENRICO ALFONSO MICHELE
2. MALAMAN FABIO
3. RUFFATO LAURA
4. CORRADIN ALESSANDRO
5. BERGAMIN FEDERICO
6. VARINI MARTINA
7. PANIZZOLO CESARE
8. DIDONÈ' LUCA
9. CATTIN ROBERTA ANTONIA
10. BERTO MARCO
11. BIASIO MASSIMO
12. BELLOT ROMANET FEDERICO
13. SEGATO MARILENA
14. BROCCA ENRICO PAOLO
15. PIN GIUSEPPE
16. BERGAMIN MAURIZIO ORESTE
17. MENEGHELLO SABRINA

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Consiglieri assegnati n. 17

Consiglieri presenti n. 16

Consiglieri in carica n. 17

Consiglieri assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dott.ssa Perozzo Chiara**, che cura la verbalizzazione ai sensi dell'art. 97 comma 4°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Il Sig. **Didonè dott. Luca**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 16/bis dello Statuto, assume la presidenza, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta chiamando all'ufficio di scrutatori i Sigg. **Corradin Alessandro – Panizzolo Cesare – Segato Marilena**.

Sono presenti gli assessori esterni: **Tonello Cristian - Ferro Samanta – Mattiuzzi Andrea**.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.

Il Presidente, pone in discussione il presente argomento iscritto al n° 8 dell'ordine del giorno, dando la parola al Sindaco.

SINDACO

Il ragionamento che abbiamo fatto poco fa sul bilancio consolidato si ricollega a questo punto all'ordine del giorno perché la legge ci richiede una revisione straordinaria delle società partecipate, ossia di chiedere al Consiglio Comunale di esprimersi relativamente alle partecipazioni sia dirette che indirette all'interno delle società. Partecipazione che presenta tutti i requisiti per essere mantenuta e cioè il Consiglio Comunale deve fare una valutazione e dire se secondo lui vale la pena mantenere ancora questa forma di partecipazione.

Per quanto riguarda le partecipazioni indirette l'Amministrazione comunale ha ritenuto di indicare nel piano la cessione delle quote relative a società che presentano almeno una delle criticità evidenziate dalla normativa, ossia il numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti, almeno quattro esercizi negativi nell'ultimo quinquennio e un fatturato medio nel triennio inferiore a 500 mila euro.

Quali sono le partecipazioni dirette ve l'ho detto prima ma è giusto secondo me ricordarlo, sono oggi Etra spa e il Consorzio di bacino. La partecipazione diretta in Etra ci crea tutta una serie di partecipazioni indirette. Abbiamo proprio per il fatto di essere soci di Etra partecipazioni indirette in Asi Srl e Bs che è Etra Biogas Schiavon Sarl, Etra Energia Srl, Net by Telerete nordest Srl, Pronet Srl, Sintesi Srl, Unica Energia Srl Viveracqua Scarl e Onenergy Srl.

In base ai criteri che ci siamo detti prima e cioè il fatto di mantenere queste partecipazioni come amministrazione abbiamo applicato il parametro andando a verificare nelle varie partecipazioni indirette il numero di amministratori se era superiore al numero dei dipendenti, se vi erano stati almeno quattro esercizi negativi nell'ultimo quinquennio e il fatturato medio nel triennio se non fosse stato inferiore ai 500 mila euro.

Così facendo alcune delle società partecipate indirettamente in forza della partecipazione in Etra come amministrazione riteniamo che debbano vedere una dismissione direttamente da Etra perché non siamo noi che dismettiamo chiaramente, ci esprimiamo ai fini della legge in questo senso.

Va anche detto che proprio giovedì è arrivata una comunicazione di Etra che diceva che nell'ottemperanza di questo adempimento previsto dalla legge dal loro punto di vista la dichiarazione di intenti del Consiglio Comunale nelle partecipazioni indirette non era necessaria, solo che le schede arrivate dal Ministero lo prevedono primo aspetto e secondo o aspetto non vi è stata nessuna discussione con gli altri soci di Etra e cioè con gli altri comuni relativamente alla gestione di questo aspetto. E quindi il Consiglio Comunale di Piazzola sul Brenta è chiamato a deliberare in maniera assolutamente completa.

Sulla scorta delle valutazioni che vi ho detto prima e quindi dei parametri che ci siamo dati le partecipazioni indirette che proponiamo di mantenere sono quelle in Asi Srl, invece le dismettiamo in Etra Biogas Schiavon Sarl, le teniamo in Etra Energia Srl, le dismettiamo in Net By Telerete nordest, le dismettiamo in Pronet Srl, le teniamo in Sintesi Srl e le dismettiamo in Unica Energia Srl, Viveracqua Scarl le teniamo e On Energy Srl le dismettiamo.

PRESIDENTE

È giusto comunque precisare questo aspetto. Esprimiamo il parere legato a questi parametri, sul mantenimento o meno delle partecipazioni dal nostro punto di vista. E' chiaro che dopo Etra.....



CONSIGLIERE BELLOT ROMANET

E' Etra che decide o il Comune?

SINDACO

L'avevo già precisato prima.

BELLOT ROMANET

Quindi è solo una ricognizione.

SINDACO

Ci sono dei parametri per valutare le indirette.

BELLOT ROMANET

Quindi si vota una fotografia delle dirette e indirette e dopo si trasmette tutto alla Corte dei Conti.

SINDACO

Dopo non so cosa fanno perché è la prima volta e quindi non abbiamo neanche informazioni precise, non si capisce se le stanno raccogliendo come informazioni, è vero che non le manteniamo noi ma ci danno dei parametri per dire guarda che quelle partecipazioni indirette che hai in società se queste società hanno un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti, se sono in perdita in base al decreto Madia per oltre quattro esercizi queste partecipazioni in base alla legge andrebbero revocate. Solo che non possiamo farlo noi.

La fotografia è richiesta dalla legge, all'interno della fotografia nelle schede di ricognizione che qui non ci sono ma ci sono proprio fisicamente delle schede di ricognizione il comune è chiamata a verificare tutta una serie di passaggi e a indicare anche un piano di cessione. Ho dato i parametri che ci siamo dati come Amministrazione comunale nel valutare le partecipazioni indirette ai fini di un'eventuale cessione che non possiamo fare noi, perché per noi è una partecipazione indiretta. Tanto che Etra tramite i suoi uffici legali addirittura ci ha detto che secondo lei quelle schede i comuni non dovrebbero neppure compilarle, ma le istruzioni che sono arrivate dal Ministero sono contrastanti in questo senso e quindi noi ci siamo adeguati e abbiamo ottemperato alle istruzioni del Ministero e abbiamo scelto come parametro, ci sono altri comuni tanto per dare degli esempi che hanno fatto scelte diverse da Piazzola sul Brenta. Per esempio hanno deciso che tutte le partecipazioni indirette di Etra dovessero dismesse e quindi di dare in questo senso una indicazione a Etra.

Noi invece abbiamo ritenuto di applicare un parametro più mitigato anche perché determinate partecipazioni indirette non hanno grado di conoscibilità per il comune, nel senso che le informazioni non arrivano direttamente al socio comune e forse arrivano al comitato di sorveglianza di Etra. E quindi in attesa di andare a discutere di questo in Etra abbiamo applicato i tre punti che vi ho detto prima, quindi quando la società è in perdita va dismessa, quando il fatturato medio non la giustifica va dismessa e quando il numero di amministratori, per essere chiari insomma quando qualcuno si è fatto una società per fare l'amministratore ma poi non ha dipendenti sostanzialmente è una società partecipata che serve a poco. Quindi dal nostro punto di vista anche quella va dismessa. La scheda comunque riporta anche il piano di cessione.

PRESIDENTE

Soddisfatto? Bene. Altri interventi? La parola al Cons. Meneghello.

CONSIGLIERE MENEGHELLO

È la legge che ce lo chiede e quindi va nella direzione di dare un'indicazione a Etra sulla razionalizzazione delle partecipate dirette e indirette. I motivi dichiarati sono apprezzabili e noi li condividiamo ampiamente, eliminare le società e le partecipazioni inutili è il perseguimento e le finalità che dovrebbero avere tutte le pubbliche amministrazioni. Sopprimere quelle società composte

da soli amministratori, da troppi amministratori rispetto ai dipendenti e aggregare società che svolgono anche attività analoghe e tutelare la concorrenza di mercato e mantenere i costi.

La nostra partecipazione in Etra è nella misura dell'1,39 per cento e questa quota si ripartisce anche sotto partecipate. La società ha per oggetto dello statuto quanto scritto all'articolo 2. Questo è quello che vediamo fare ogni giorno Etra sui nostri territori e per questo è indispensabile.

Le partecipazioni indirette le abbiamo viste negli allegati e anche in uno schema allegato insieme ai moduli di ricognizione. La legge usa termini perentori e dice che bisogna eliminare e sopprimere. Si legge che le suddette partecipazioni societarie sono state analizzate in dettaglio e sarebbe corretto anche scrivere da chi sono state analizzate. Non l'ho trovato riportato nei documenti perché sappiamo che Etra è solita affidarsi a società da essa stessa partecipate.

La cosa interessante è la relazione allegata perché chiaramente ci dà una fotografia della situazione di queste partecipate. Faccio veramente una rapida carrellata solo per dire i punti salienti. Etra Biogas Schiavon ha un amministratore e due dipendenti e quindi anche nella vostra proposta viene suggerito di cedere. Sintesi Srl soggetto analogo a quello di Etra, non sembra svolgere una attività indispensabile al perseguimento delle istituzioni degli enti locali e tuttavia la società è considerata strategica.

Pronet si occupa di internet, banda larga, wi-fi e reti informatiche. Sembra un po' una cosa diversa da quelle che sono le finalità dallo statuto. Non ha dipendenti. Ed è in liquidazione e era in fusione a Pronet e Net.

Net Srl Telenordest non sembra svolgere una attività indispensabile e Etra ha dato corso alla predisposizione del bando per la cessione integrata della partecipazione detenuta. Asi (Agenzia per lo sviluppo innovazione) non sembra svolgere una attività indispensabile tanto che Etra ha ridotto della metà della sua partecipazione, però ha 33 dipendenti, un dirigente, un esercizio che nel 2016 è stato chiuso in attivo ma aveva già esercizi negativi ed è stato sulla stampa locale per diversi mesi proprio per scandali nella sua gestione e quindi anche dubbi, però ci sarà qualcun altro che procederà a analizzare questa situazione che è abbastanza comunque attenzionata.

Unica Energy Srl non sembra svolgere una attività indispensabile e non ha dipendenti e tuttavia è considerata strategica. Etra Energia Srl ha 6 dipendenti e 3 dirigenti e non si segnalano criticità.

Vivere Acqua Scarl ha un dipendente e tre dirigenti, Etra ha confermato con una nota di ritenere opportuno mantenere la partecipazione.

Per cui il nostro comune in questa relazione ha fatto sintesi in maniera esaustiva delle sue intenzioni ma a nostro avviso ancora non è convincente la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che i Comuni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;



b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio comunale, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune di Piazzola sul Brenta deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del **23 settembre 2016**, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P., prima elencate;

3) condizioni previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:


a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;



f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Piazzola sul Brenta e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

PRESO ATTO delle "linee di indirizzo per la revisione straordinaria", approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, con le quali si approvano apposite schede tecniche per la rilevazione;



DATO ATTO che tali schede costituiscono un “modello standard dell’atto di ricognizione” che, secondo la Corte, deve “essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti”;

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione finale e dalle linee di indirizzo per la revisione straordinaria, rispettivamente **allegato A** e **allegato B** alla presente deliberazione, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell’alveo delle facoltà riservate all’Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

ESAMINATO il Piano di revisione straordinaria delle società partecipate, composto dagli Allegati A e B, e ritenuto di approvarlo in ossequio all’articolo 24 del T.U.S.P.;

DATO ATTO che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile richiesti dall’art. 49 c.1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;


VERIFICATA da parte del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, la conformità della proposta di deliberazione in oggetto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

In conformità all’esito di apposita votazione espressa in forma palese da n. 16 Consiglieri presenti e n. 13 Consiglieri votanti che dà il seguente risultato:

Favorevoli n. 10
Contrari n. 03 (Bellot, Meneghello, Bergamin M.)
Astenuti n. 03 (Segato, Brocca, Pin)

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegati sub A e sub B**);
2. **DI DEMANDARE** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
3. **DI DARE ATTO** che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall’art. 21, Decreto correttivo n. 100/2017;
4. **DI DARE ATTO** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall’art. 21, Decreto correttivo n. 100/2017;



Quindi per l'urgenza di provvedere alla revisione straordinaria, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità dell'esito di apposita votazione espressa in forma palese da n. 16 Consiglieri presenti e n. 13 Consiglieri votanti che dà il seguente risultato:

Favorevoli n. 10


Contrari n. 03 (Bellot, Meneghello, Bergamin M.,)

Astenuti n. 03 (Segato, Brocca, Pin)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Il sottoscritto, quale responsabile del servizio interessato, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Piazzola sul Brenta, li 22 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Montecchio dott. Fabio




PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Il sottoscritto, quale responsabile del servizio interessato, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Piazzola sul Brenta, li 22 ottobre 2017


IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Montecchio dott. Fabio






Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

Il Presidente del Consiglio
Didone dott. Luca




Il Segretario Generale
Perozzo dott.ssa Chiara



E' copia conforme all'originale.

Piazzola sul Brenta, li **31 OTT. 2017**

L'ISTRUTTORE AMM.VO
Bruni Dott. Enrico



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

N° Rep..... Albo Pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15

giorni consecutivi dal **31 OTT. 2017** al **14 NOV. 2017**

Il messo comunale
Paolo Pirolo

File firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi senza opposizioni o reclami ed è divenuto esecutivo dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, a norma dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Piazzola sul Brenta, _____

Il Segretario Generale
Perozzo dott.ssa Chiara